



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi

ORDINANZA N° 05/2020

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto Garibaldi,

- Vista:** l'istanza presentata da parte del sig. Andrea ZAMARIOLO in data 19.02.2020, in qualità di amministratore della "Anfibia s.r.l." con la quale richiede di eseguire rilievi batimetrici di somma urgenza per il controllo dell'assetto dello sbocco del canale di Porto Garibaldi, in prossimità della testa del molo sud;
- Vista:** l'Ordinanza Balneare della Regione Emilia Romagna n°1/2019 emanata il 08.03.2019;
- Vista:** l'Ordinanza n°29/2017 in data 28.04.2017 che identifica la fascia di mare interdetta alla navigazione a vela e/o motore lungo il litorale di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Ravenna;
- Vista:** l'Ordinanza di Sicurezza Balneare n°16/2018 emanata in data 30.05.2018 da questo Ufficio Circondariale Marittimo;
- Ritenuto:** necessario adottare il presente atto ordinatorio ai fini della tutela della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, nonché permettere il regolare svolgimento delle lavorazioni di cui trattasi;
- Vista:** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG '72), resa esecutiva con Legge n°1085 del 21 dicembre 1977 s.m.i.;
- Visto:** il Decreto n°46/2015 dd. 16/04/2015 della Direzione Marittima di Ravenna, recante individuazione delle acque promiscue dei Compartimenti Marittimi di Ravenna e Rimini;
- Visti:** gli artt. 17, 81, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- Visto:** il D. Lgs. 171/2005 e, in particolare, l'art. 53 comma 3;
- Vista:** la Legge 18 giugno 2009 n°69 e, in particolare, l'art. 32, comma 1;
- Visti:** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO CHE

nelle giornate tra il 19.02.2020 ed il 21.02.2020, nell'ambito dell'area meglio definita nell'allegato 1, in particolare in prossimità della testa del molo sud dell'imboccatura del porto canale di Porto Garibaldi ed in condizioni meteo e marine favorevoli, la Società "Anfibia S.r.l." eseguirà operazioni di rilievi batimetrici con l'ausilio della Motobarca "ANFIBIA" – C13766.

ORDINA

Articolo 1

Il Comandante del mezzo navale impiegato nelle operazioni in questione dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- Operare, a lento moto, all'interno dell'ambito descritto nella documentazione di progetto e meglio individuata nell'allegata planimetria;
- prima dell'inizio giornaliero delle operazioni, prendere visione e/o conoscenza degli "Avvisi ai Naviganti" e dei "Bollettini Meteo";
- eseguire i lavori in presenza di condizioni meteo marine favorevoli e buona visibilità;
- assicurare l'ascolto radio continuo sul canale 16 VHF;
- comunicare via radio/telefono (0533/327141) all'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi l'orario di inizio/termine dei lavori e di uscita/rientro da/per l'ormeggio assegnato;
- comunicare ogni elemento avente riflessi sulla sicurezza della navigazione e/o delle lavorazioni in ambito portuale;
- esporre i segnali prescritti dal Regolamento Internazionale per prevenire gli Abbordi in mare di cui alla Convenzione COLREG in premessa richiamata;
- prestare particolare attenzione ad eventuali unità in transito che dovessero pericolosamente avvicinarsi alle zone di lavoro, provvedendo a comunicare via radio con le stesse e/o, se del caso, ad emettere appositi segnali ottico-acustici per attirarne l'attenzione ed invitarle ad allontanarsi;
- adottare ogni utile accorgimento atto a prevenire possibili incidenti, secondo la diligenza richiesta dall'ordinaria perizia marinaresca;
- durante l'esecuzione dei lavori prestare la massima attenzione, curando in particolar modo che siano sempre garantite la sicurezza della navigazione e l'incolumità di persone e cose. In caso di insorgenza di situazioni di pericolo, anche solo parziale, i lavori devono essere immediatamente sospesi dandone contestualmente notizia all'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi.

Articolo 2

L'impresa esecutrice dei lavori (a cui carico incombe l'obbligo di notificare la presente Ordinanza al Comandante del mezzo impiegati nelle operazioni, tenendone copia opportunamente firmata per presa visione ed integrale comprensione, da esibire ad eventuale richiesta) ed il comande di bordo dell'unità impiegata nelle operazioni, ognuno per quanto di rispettiva competenza, dovranno:

- porre in essere ogni accorgimento al fine di evitare qualsiasi forma di inquinamento marino, secondo le disposizioni vigenti in materia;
- provvedere a segnalare opportunamente in mare eventuali ostacoli per la navigazione che dovessero crearsi in relazione ai lavori eseguiti, dandone immediata informazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi;
- munirsi di ogni altra eventuale autorizzazione e/o nulla osta prescritto dalle norme relative all'esercizio dell'attività in argomento;
- impiegare mezzi nautici muniti di apposita copertura assicurativa per danni, a persone e/o cose, derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui trattasi ed utilizzare attrezzature tecniche in possesso di tutte le certificazioni di sicurezza/tecniche in corso di validità;
- impiegare personale marittimo e tecnico qualificato per la tipologia dei lavori da eseguire e regolarmente assicurato ai fini antinfortunistici;

- assicurare l'osservanza delle norme antinfortunistiche, d'igiene e sicurezza del lavoro a bordo e di salvaguardia della pubblica incolumità prevista dalla normativa vigente adottando ogni utile accorgimento atto allo scopo;
- sospendere i lavori qualora se ne ravvisi la necessità e, comunque, su richiesta anche solo verbale dell'Autorità Marittima.

Articolo 3

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni di cui alla presente Ordinanza che viene pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, nonché tramite inclusione alla pagina Ordinanze del sito www.guardiacostiera.it/porto-garibaldi.

I trasgressori delle norme contenute nella presente Ordinanza, qualora il fatto non costituisca diverso o più grave reato, saranno puniti ai sensi delle disposizioni correnti e saranno ritenuti civilmente e/o penalmente responsabili dei danni che dovessero derivare a terzi (persone o cose) o all'ambiente marino dall'inosservanza delle disposizioni sopra impartite.

L'Autorità Marittima è manlevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni, presenti e futuri, che potessero derivare a persone e/o cose a seguito dell'inosservanza di leggi e/o regolamenti o prescrizioni ovvero in dipendenza dello stato dei luoghi ed in conseguenza dei lavori di cui sopra.

La validità della presente Ordinanza potrà essere prorogata a fronte di specifica e motivata istanza da parte dell'Amministrazione committente. A tal fine dovrà essere comunicato con ampio anticipo tale circostanza, accompagnando detta comunicazione dal prescritto provvedimento atto a consentire l'uso degli ambiti in parola, ai fini dell'emissione della relativa Ordinanza di proroga.

Porto Garibaldi 19.02.2020

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesco LUCIANI

ALLEGATO N.1

